



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

**Visti** il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

**Visto** il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visto** in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

**Visti** i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

**Visto** in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

**Visto** il Decreto Direttoriale 18 luglio 2017, con il quale è stato conferito da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli alla dott.ssa Francesca Furst l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, registrato alla Corte dei Conti al numero 1814 del 08/08/2017;

**Vista** la nota prot. n. 2111 del 21/04/2017 del Comune di Staffolo (AN) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato " Magazzino " di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 24/05/2017 (prot. n. 6341);

**Visto** il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Marche, espresso con nota prot. 21922 del 11/12/2017, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

**Visto** il medesimo parere di cui sopra, dal quale si rileva che, pur non rivestendo l'immobile, allo stato attuale, interesse archeologico, poiché non vi sono provvedimenti o segnalazioni riguardanti il fabbricato in oggetto, né le aree immediatamente circostanti, non è comunque possibile escludere a priori l'esistenza di strutture antiche nel sottosuolo, vista anche la collocazione dell'immobile nel centro storico del paese;



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Considerato che, alla luce di quanto sopra, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio chiede pertanto che venga inviata copia degli elaborati progettuali riguardanti tutti i lavori che comportino movimentazione terra;

Visto il verbale della riunione n. 16 della Commissione del giorno 19/12/2017, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalla Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute.

## Ritenuto che l'immobile:

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Denominazione                  | Magazzino                          |
| Comune                         | Staffolo                           |
| Provincia                      | Ancona                             |
| Nome strada/n. civico          | Via Solferino n. 3                 |
| Località/Toponimo              |                                    |
| Distinto al                    | Foglio 17 particella 7 sub. 1 C.F. |
| Confinante con                 |                                    |
| Confinante con altro elemento: |                                    |
| Proprietario:                  | Comune di Staffolo (AN)            |

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

## DELIBERA

**Art. 1** L'immobile denominato "Magazzino", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, non riveste interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

**Art. 2** L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

**Art. 3** Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

*Dott.ssa Francesca Furst*